



# COMUNE DI SAN GIMIGNANO

## Provincia di Siena

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 173 del 30/11/2021

**OGGETTO: RICORSO ALL'UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER L'ESERCIZIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS 267/2000 E ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AI SENSI DELL'ART. 222 DEL D.LGS 267/2000 PER IL MEDESIMO ESERCIZIO.**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **16:30** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: RICORSO ALL'UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER L'ESERCIZIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS 267/2000 E ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AI SENSI DELL'ART. 222 DEL D.LGS 267/2000 PER IL MEDESIMO ESERCIZIO.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020;

Considerato che l'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede testualmente che:

*“1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.*

*2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.*

*3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.*

*4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.”;*

Visto l'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 che così dispone:

*“1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.*

*2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.*

*2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui*

*all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. È fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.”;*

Richiamato l'art. 14 del D.L. n. 153/1980, convertito con modificazioni nella L. n. 299/1980, che prevede che il Tesoriere dell'ente non possa effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'ente medesimo;

Rilevato che la Corte dei Conti, con sentenza n. 34 emessa dalla 1<sup>a</sup> Sezione in data 13/03/1995, ha deciso che “non costituisce danno erariale e non comporta responsabilità amministrativa degli amministratori di un comune l'utilizzo temporaneo in termini di cassa di un'entrata a destinazione vincolata e il mancato temporaneo versamento della somma in apposito conto vincolato, specie se l'operazione è volta ad evitare un maggior aggravio di interessi passivi, ove si fosse ricorso ad un'anticipazione del Tesoriere lasciando bloccati gli introiti sul conto vincolato”;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al D.Lgs. 118/20111;

Dato atto che il Comune di San Gimignano non versa in stato di dissesto finanziario e che nell'anno 2020 con riferimento ai primi tre titoli di bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

	Importo accertato 2020
Titolo 1 – Entrate tributarie	4.245.849,79
Titolo 2 – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	5.941.428,63
Titolo 3 – Entrate extra tributarie	3.561.451,57
<b>Totale</b>	<b>13.748.729,99</b>

Ritenuto, in ogni caso, al fine di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, ricorrere in primo luogo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione, secondo la disciplina dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del citato art. 222 dello stesso decreto nel limite di 3.437.182,50 euro, pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nell'anno 2020;

Precisato comunque che prima di procedere all'utilizzo di entrate a specifica destinazione ed alla richiesta di anticipazioni di cassa dovranno essere preventivamente utilizzate tutte le risorse disponibili sui conti fruttiferi e su quelli infruttiferi non vincolati intestati all'Ente sia presso la Tesoreria che la Banca d'Italia;

Considerato che l'effettiva attivazione dell'anticipazione dovrà essere disposta con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011;

- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- lo Statuto dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile dei Servizi Finanziari, come da allegati alla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs n. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di autorizzare, per l'esercizio finanziario 2022, il Tesoriere comunale Banca MPS Spa, per far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, all'utilizzo, in termini di cassa e per il finanziamento di spese correnti, le entrate a specifica destinazione, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti per un importo non superiore a 3.437.182,50 euro ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000;
2. di richiedere al Tesoriere comunale Banca MPS Spa la disponibilità in via generale alla concessione di un'anticipazione di tesoreria, per far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, ai sensi dell'art. 222, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sino alla concorrenza di 3.437.182,50 euro;
3. di autorizzare il Tesoriere comunale Banca MPS Spa a rivalersi di quanto dovutogli, in dipendenza dell'anticipazione di Tesoreria su tutte le entrate comunali di competenza 2022 fino alla totale compensazione della somma anticipata;
4. di precisare che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000, una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria disponibile;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 195, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, l'utilizzo dell'anticipazione dovrà essere disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, notificata al Tesoriere, nella quale dovranno essere indicate anche le modalità di finanziamento degli interessi derivanti dall'anticipazione;
6. di dare altresì atto che dalla presente deliberazione non conseguono maggiori o nuove spese;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale Banca MPS Spa per gli adempimenti di competenza;
8. di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario  
GAMBERUCCI MARIO